

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2026
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

ASSOCIAZIONE “MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO – CITTA’ DI CASTELLO”

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 17 luglio 2025, n. 7489)

Riferimenti normativi

- Statuto dell'Associazione (Artt. 11, 15, 16, 17, 18)*
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Roberto Baldelli	16 febbraio 2029	3 anni	D.P.G.R. 17 febbraio 2026, n. 3

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, tranne eventuali rimborsi spesa stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

*Statuto – Capo II Organi Sociali

Art. 11

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 15

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri. Egli fa parte del Consiglio Direttivo e lo presiede. Il Consiglio Direttivo elegge altresì al proprio interno anche un Vice Presidente.
2. Spetta al Presidente la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione.
3. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente. Il presidente, o chi lo sostituisce, può rilasciare procure ad estranei per determinati atti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti dall'Assemblea. A ciascun Socio Fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. Allorquando dovesse entrare a far parte dell'Associazione l'U.N.I.R.E.- Unione Nazionale per l'Incremento della Razza Equina, acquisendo la caratteristica di Socio Fondatore ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente Statuto, il numero dei membri del Consiglio Direttivo passerà a nove e anche l'U.N.I.R.E. potrà indicare il proprio Consigliere.
2. I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l'Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Omissis

FONDAZIONE PIETRO PICCOLOMINI - FEBEI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 8, 9, 10 e 11)*
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Claudia Bartolucci - Lorena Mandini	15 marzo 2030	4 anni (riconfermabili)	D.P.G.R. 16 marzo 2026, n. 7

Requisiti specifici

Residenza da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Cause ostative specifiche

Limiti stabiliti dall'art. 11 dello Statuto.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso spese per lo svolgimento di incarichi speciali.

Statuto

* **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, dei quali uno sarà il Sindaco di Orvieto o suo delegato, due saranno nominati dalla Regione Umbria e due dal Vescovo della Diocesi di Orvieto – Todi.

Art. 9 – Durata delle cariche.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si insedia, dietro convocazione del Presidente uscente, entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine.

Il consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza i Consiglieri sono sostituiti da altri nominati dai soggetti che avevano effettuato la precedente nomina.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.

Il vice Presidente o, in sua assenza, il più anziano dei Consiglieri, e ad uguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente se questi sarà assente od impedito.

L'Ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione è gratuito salvo rimborso di spese per lo svolgimento d'incarichi speciali ricevuti.

Art. 11 – Requisiti per la nomina di Consigliere di Amministrazione.

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i cittadini italiani maggiorenni e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Non possono essere nominati, e se già in carica vengono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si trovano, all'atto della nomina o in corso di mandato, nelle condizioni di esclusione espresse all'art. 60 e seguenti e art. 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1 degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012, e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013."

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO
Organo di Indirizzo

(inserito con determinazione dirigenziale 1 aprile 2026, n. 2995)

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 23) *
- [l.r. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Luca Cardinali - Alessandra Contenti - Adelina Di Pietro	21 aprile 2031	5 anni (i componenti possono essere nominati per un altro mandato consecutivo)	D.P.G.R. 22 aprile 2026, n. 11

Requisiti specifici

Requisiti previsti agli articoli 6, 7 e 21 dello Statuto della Fondazione (*).

Relativamente al possesso di appropriate conoscenze nelle materie inerenti i "settori ammessi", di cui all'art. 6 dello Statuto, dal Documento Programmatico Triennale 2026-2028 risultano i seguenti:

- Arte, attività e beni culturali;
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Salute pubblica;
- Educazione, istruzione e formazione
- Sviluppo locale.

Cause ostative

Incompatibilità e conflitti di interesse previsti agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Fondazione (*).

Compenso

Indennità e compensi stabiliti all'articolo 14 dello Statuto della Fondazione (*).

Solo i soggetti che saranno designati a far parte della terna dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva a conferma del possesso dei requisiti e dell'assenza delle cause ostative previsti dallo Statuto e la dichiarazione di impegno, di cui si allegano i modelli - a fini conoscitivi - (Mod. 1 e 2).

*** Statuto**

"TITOLO SECONDO

ORGANI

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Il Segretario Generale"

"CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6 (Organi: requisiti ed obblighi)

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nel comune di Spoleto, nonché la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
2. I componenti degli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art. 7 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8.
3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro individuati processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente, nonché modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
4. I componenti degli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.
5. La qualità di componente degli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

7. I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati."

"Art. 7 (Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n. 1423, o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267; - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per un qualunque delitto non colposo.

2. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato."

"Art. 8 (Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, né la carica di Segretario Generale, con esclusione quanto a quest'ultima carica di quanto previsto alla seguente lettera b) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione: a) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e affini sino al secondo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale; b) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti in linea retta fino al secondo grado incluso; c) coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria; d) coloro che ricoprano, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche di Governo nazionale, esercitino, o che abbiano esercitato negli ultimi tre anni, funzioni giurisdizionali, che siano, o che siano stati negli ultimi tre anni membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e dei relativi organi di controllo, nonché amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, delle Unioni di comuni, delle Aziende speciali, delle Comunità Montane e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti a cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questo rapporti organici, di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali; f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione; g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa; h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 153; i) coloro che ricoprano, o che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici o di movimenti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2. Le previsioni delle lettere b) e g) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti dell'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

4. Ferma restando la previsione di cui all'art. 15, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo decade dal primo.

5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

9. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

10. Non possono essere nominati componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, né possono essere nominati alla carica di Segretario Generale della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. d)."

"Art. 9 (Conflitto di interessi)

1. I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento di decadenza nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente."

"Art. 14 (Corrispettivi per i componenti degli organi)

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura

forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Spoleto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori per quanto attiene a quelli spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata."

"CAPO TERZO ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 20 (Composizione e durata)

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 16 membri.

2. L'Assemblea dei Soci provvede a designare otto componenti dell'Organo di Indirizzo.

3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati: 1 dalla Regione dell'Umbria; 2 dal Comune di Spoleto; 1 dal Comune di Norcia e dal Comune di Cascia a rotazione; 1 dall'Arcidiocesi di Spoleto – Norcia; 1 dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto; 1 dall'Istituzione Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli", Spoleto; 1 dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, Spoleto.

4. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

5. I componenti dell'Organo di Indirizzo rimangono in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino al subentro dei successori.

6. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l'Organo di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste nell'art. 22.

7. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

8. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

9. Alla cessazione del mandato i componenti dell'Organo di Indirizzo non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi.

"Art. 21 (Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. L'Assemblea dei Soci e gli enti cui spetta la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono attenersi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità ed in particolare: a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nel comune indicato nell'art. 1 dello Statuto; b) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 8, commi 1, 3, 5, 7 e 8; c) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui all'art. 6.

2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo può individuare preventivamente ed oggettivamente gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto."

"Art. 23 (Competenze)

1. L'Organo di Indirizzo provvede: a) alla nomina dei componenti dell'Organo di Indirizzo, e, previo parere del Collegio dei Revisori, alla determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti; il rimborso spese spetta esclusivamente ai componenti che risiedono o sono domiciliati fuori dal comune di Spoleto; b) alla elezione del Vice Presidente nel proprio ambito; c) alla individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)-bis del D.Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 153, ed alla redazione ed approvazione del documento programmatico triennale; d) alla approvazione delle modifiche dello Statuto; e) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 5 – seconda parte – del Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento delle designazioni; f) alla nomina, previa fissazione del relativo numero nell'ambito del minimo e massimo ex art. 25, comma 1, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti l'Organo di Indirizzo; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca ai sensi dell'art 25, 9° comma; g) alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Revisori; alla determinazione e modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché alla loro revoca per giusta causa ai sensi dell'art. 29, 12° comma; h) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; i) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale; j) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; k) alla approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione; l) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese; m) alla nomina di commissioni consultive e di studio, determinandone i compiti, la composizione ed i compensi con il parere favorevole del Collegio dei Revisori nel caso in cui, nell'ambito delle stesse, siano nominati membri dell'Organo di Indirizzo, ai quali possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute; n) alla adozione dei regolamenti sulle materie di propria competenza; o) alla verifica dei risultati di gestione; p) all'affidamento dell'eventuale incarico di certificazione del bilancio a primarie società di revisione italiane od estere; q) all'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative, con esclusione della copertura del rischio nei casi di dolo e colpa grave, relative alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dei componenti dell'Organo di Indirizzo.

2. L'Organo di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), k) e l) l'Organo di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
(GEPAFIN S.p.A.)

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 7 maggio 2026, n. 4459)

(prorogato con determinazione dirigenziale 18 maggio 2026, n. 4837)

PROROGA TERMINI SCADENZA

Riferimenti

- [Statuto](#) (artt. 10, 11 e 12)*
- Patti Parasociali**
- [D.Lgs. 385/1993](#) (TUB) e [D.M. 169/2020](#) (artt. 3, 4, 7, 10)***
- [l.r. n. 11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Campagna Carmelo - Fantini Giada - Fossatelli Francesca	9 giugno 2029	3 esercizi (i componenti sono rieleggibili)	D.P.G.R. 10 giugno 2026 n. 24

Requisiti specifici

Possesso di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

Possesso di requisiti di professionalità ed esperienza specifica prevista per gli amministratori degli Intermediari Finanziari iscritti all'albo unico ai sensi dell'art. 106 TUB tenuto da Banca d'Italia e dei requisiti previsti dal D.M. 23.11.2020, n. 169 – Policy GEPAFIN S.p.A. Deliberazione C.d.A. del 20.01.2025.

Compenso

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo - nel rispetto del limite massimo di cui al comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 -, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

*** Statuto**

Art. 10 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 11

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dall'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio può, inoltre, costituire Comitati Consultivi e/o Valutativi determinandone le funzioni.”.

**** I patti parasociali**, all'art. 4, prevedono che il C.d.A. è composto da 5 componenti; il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

***** D.Lgs. 385/1993 (TUB)**

Art. 106 Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
- b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

D.M. 23-11-2020 n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti)

Art. 3. Requisiti di onorabilità degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, anticiclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 4. Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, anticiclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, anticiclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 7. Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 10. Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione

1. In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

2. Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) mercati finanziari;

2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

3) indirizzi e programmazione strategica;

4) assetti organizzativi e di governo societari;

5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

7) attività e prodotti bancari e finanziari;

8) informativa contabile e finanziaria;

9) tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:

1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;

2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

4. La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto.

5. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle."

FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA ETS

Consiglio Direttivo

(inserito con determinazione dirigenziale 15 maggio 2026, n. 4795)

(prorogato con determinazione dirigenziale 28 maggio 2026, n. 5288)

PROROGA TERMINI SCADENZA

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 7, 8, 9, 11, 15)*
- [D.M. 06.08.1996](#) (artt. 2, 3)**
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Carnevale Maurizio	25 giugno 2029	3 esercizi (i componenti sono rieleggibili)	D.P.G.R. 26 giugno 2026 n. 31

Requisiti

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 ed almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.

Compenso

Ai componenti degli organi amministrativi della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute.

*Statuto:

"Titolo II Organi della Fondazione

Articolo 7

1. Gli organi amministrativi della Fondazione sono:
 - a) Collegio Generale dei fondatori e sostenitori benemeriti;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo.

Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo."

"Titolo III – Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Articolo 8

1. Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti è costituito dai rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti i fondatori e sostenitori benemeriti della Fondazione.

Omissis.

3. Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:

determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione nonché loro revoca;

Omissis."

"Titolo IV Il Consiglio Direttivo

Articolo 9

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di quattordici membri, eletti dal Collegio generale con le modalità di cui al superiore articolo 8, oltre al Presidente della Fondazione.
2. I Consiglieri eletti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. del 6 agosto 1996 e almeno due di essi devono aver maturato esperienze e competenze nei settori di intervento della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri possono essere rieletti.
4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge il Presidente (al di fuori dei propri membri come previsto al

successivo articolo 12) e il Vice Presidente (tra i propri membri) che in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con gli stessi poteri; la firma fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Omissis."

"Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, provvede all'eventuale assunzione del personale e a conferire incarichi di collaborazione con professionisti e consulenti esterni.
2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) nominare il Presidente e il Vicepresidente come in precedenza indicato;
 - b) stabilire l'importo delle disponibilità finanziarie che potrà essere impegnato per il rilascio di garanzie, nonché l'importo massimo di ogni singola garanzia per forma tecnica di intervento;
 - c) adottare e approvare i Regolamenti;
 - d) discutere e approvare i programmi generali della Fondazione e i programmi specifici predisposti dal Presidente;
 - e) deliberare sulle richieste di adesione alla Fondazione di sostenitori benemeriti;
 - f) redigere annualmente il bilancio di previsione, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre precedente la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, nonché il bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di chiusura del relativo esercizio, come previsto dal successivo articolo 18, unitamente a una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere;
 - g) deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e così, in particolare, con elencazione esemplificativa e non tassativa:
 - deliberare l'accettazione e l'utilizzazione di donazioni e lasciti, e l'accensione di mutui e finanziamenti;
 - deliberare gli acquisti dei beni mobili, nonché la loro utilizzazione e alienazione;
 - decidere l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché l'eventuale concessione di ipoteche sui beni stessi;
 - h) discutere e approvare eventuali collaborazioni con organismi di studio, indagine e ricerca italiani ed esteri;
 - i) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
 - j) nominare eventualmente un Direttore con i compiti di elaborare progetti, proposte e programmi annuali in ordine alle varie iniziative della Fondazione sulla base di direttive di massima del Consiglio Direttivo, di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione. In mancanza della nomina di un Direttore, i compiti sopra indicati saranno svolti dal Presidente con possibilità di delega ad altri volontari;
 - k) deliberare la convenzione - tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento degli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della fondazione;
 - l) deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che le banche abbiano inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del credito vantato, la copertura dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

"Titolo VII Norme generali concernenti i componenti gli organi della Fondazione

Articolo 15

Omissis.

4. Ai componenti degli organi amministrativi e tecnici della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in casi particolari, può deliberare il rimborso delle eventuali spese vive sostenute.

Omissis".

**** Ministero del Tesoro - Decreto ministeriale 6 agosto 1996**

Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime

"2. Requisito di onorabilità

Le cariche esponentiali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall' art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);
- d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Requisiti di professionalità.

Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.”.